

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(modifiche del 26 gennaio 2023)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

vista la necessità di adattare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo secondo Definizioni

Tassi di conversione

Art. 16

¹I tassi di conversione in caso di pensionamento dai 58 anni di età ai 70 anni di età sono stabiliti in funzione dell'età calcolata in base alla seguente tabella:

Età di pensionamento esatta	Tasso di conversione
58	5.21%
59	5.33%
60	5.45%
61	5.57%
62	5.69%
63	5.81%
64	5.93%
65	6.05%
66	6.23%
67	6.41%
68	6.59%
69	6.77%
70	6.95%

^{1bis}L'età di pensionamento effettiva viene calcolata all'anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

²Abrogato.

³invariato.

TITOLO III Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Liquidazione in capitale

Art. 21

¹Sotto riserva delle restrizioni di cui all'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento, il beneficiario di una pensione anticipata o di vecchiaia calcolate secondo gli artt. 30 e 31 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento gli sia versato in forma di liquidazione in capitale.

In caso di liquidazione in capitale parziale, la pensione anticipata o di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono ridotte nella stessa proporzione.

L'eventuale supplemento sostitutivo AVS/AI viene capitalizzato unicamente in caso di liquidazione in capitale totale della pensione anticipata o di vecchiaia e solo per la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento. Se il beneficiario è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Il coniuge o il partner registrato è tenuto a presentarsi personalmente presso l'IPCT o a fare autenticare la sua firma da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a suo carico.

^{1bis}Abrogato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

Capitolo secondo **Prestazioni**

Sezione IV **Supplemento sostitutivo AVS/AI per pensionamento anticipato e di vecchiaia**

Supplemento sostitutivo AVS/AI **Art. 45**
¹invariato.

^{1bis}invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶Il supplemento sostitutivo AVS/AI viene ridotto del mancato finanziamento dell'assicurato se l'avere di vecchiaia, dopo un'eventuale liquidazione in capitale di cui all'art. 21 del presente Regolamento, non fosse sufficiente a finanziare la quota a suo carico di questa prestazione ai sensi dell'art. 60 del presente Regolamento.

Sezione V
Prestazione di libero passaggio

Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Art. 49

¹invariato.

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Il coniuge o il partner registrato è tenuto a presentarsi personalmente presso l'IPCT o a fare autenticare la sua firma da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a suo carico.

TITOLO V
Disposizioni varie e transitorie

Capitolo secondo
Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2017

Invariato.

Disposizioni transitorie della modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021

Invariato.

Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023

Per il calcolo delle pensioni anticipate o di vecchiaia che si basano sull'avere di vecchiaia al 31.12.2023 vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12.2023.

II. Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2024.